



# COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

## Deliberazione del Consiglio Comunale

**COPIA**

**N. 35 del registro**

**Data 30 luglio 2015**

**Oggetto:** Determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie art. 31 comma 4° del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. per inottemperanza all'Ordine di demolizione.

---

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 10:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Bonanno Giuseppe	Presente	11) Paganelli Giulia	Assente
2) Cerniglia Filippo	Presente	12) Romano Vincenzo	Presente
3) Cocchiara Agostino	Presente	13) Sanci Pietro	Presente
4) Coniglio Antonio	Presente	14) Strano Giusto	Assente
5) Cusimano Marika	Assente	15) Sucato Francesca	Presente
6) D'Acquisto Rosalia	Assente	16) Tripoli Roberta	Presente
7) Ferraro Elisabetta	Presente	17) Tripoli Salvatore	Presente
8) La Barbera Francesco	Presente	18) Tubiolo Antonino	Presente
9) Lo Franco Giusto	Presente	19) Vicari Giovanna	Presente
10)Lo Gerfo Giusto	Presente	20) Vicari Stefano	Presente

**PRESENTI N. 16**

**ASSENTI N. 4**

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il dott. Lo Gerfo Giusto, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio .

# COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

## Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

**Proponente:** Responsabile Area 4 Urbanistica

**Servizio interessato:** Area 4 Urbanistica

**Oggetto:** Determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie art. 31 comma 4° del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. per inottemperanza all'Ordine di demolizione.

**Data:** 21.05.2015

### Pareri

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

**Parere favorevole** sotto il profilo della regolarità tecnica  
Li, 21.05.2015

**Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica**  
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

**Parere favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile  
Li, 21.05.2015

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**  
f.to: dott.ssa Bianca Fici

## Il Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica"

### Premesso:

- Che il D.L. 12/11/2014, N. 133 c.d. "sblocca Italia" è stato convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014 n. 164, la quale all'art. 17, comma 1, lett. q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificando l'art 31 rubricato "*Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali*" del D.P.R. n. 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- Che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4 bis, 4 ter, 4 quater, dal seguente contenuto:

*"4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.*

*4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione."*

- Che per le ordinanze di demolizione emesse, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. a decorrere dall'entrata in vigore della legge 164 del 2014 il Comune, qualora alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione ne accerti l'inottemperanza, deve applicare tempestivamente la sanzione pecuniaria di importo da euro 2.000 a euro 20.000 qualora l'ordinanza non eseguita riguardi abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;

Che la sanzione pecuniaria si aggiunge alla sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime prevista al comma 3 del medesimo art. 31 del T.U.E.;

*Che la Regione non ha ad oggi assunto provvedimenti, tesi ad aumentare l'importo delle sanzioni, facoltà attribuita dal comma 4-quater dell'art. 31 in merito all'applicazione delle sanzioni;*

Che con nota prot. n. 10749 del 06/05/2015 acclarata al protocollo dell'Ente in data 12/05/2015 n. 14331, avente per oggetto: Monitoraggio e controllo sull'attivazione degli adempimenti nell'inserimento dei dati tramite SIAB degli elenchi quindicinali ex art. 13 L.R. n. 14/94 e nella conclusione dei procedimenti ex art. 7 della legge n. 47/85, il Dirigente Generale del Dipartimento

dell'urbanistica diffida il Comune ad attivare gli adempimenti previsti dalla legge ed avvisa che i casi di inerzia saranno oggetto di conseguente intervento ispettivo da parte del Dipartimento e sarà data contestuale comunicazione all'Autorità giudiziaria e alla Procura della Corte dei Conti per i profili di responsabilità di carattere contabile e amministrativo a carico dei responsabili degli Uffici Tecnici e degli altri soggetti in indirizzo coinvolti, ciascuno per le proprie competenze. Per il citato intervento le relative spese saranno poste a carico di codesto Comune, in applicazione del D.P.Reg. 29 ottobre 1957, n° 3.

**Atteso:**

- Che il Comune dovrà graduare l'applicazione della sanzione di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. dal minimo di € 2.000 al massimo € 20.000, ferma restando l'applicazione nella misura massima nel caso di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art. 27 comma 2 del D.P.R. 380/2001;

- Che a tal fine si ritiene dover fissare i parametri sulla base di quali saranno graduate le sanzioni, in modo da assicurare uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione;

- Che i proventi delle sanzioni saranno incamerati dal Comune e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico;

- Visto l'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod.;

- Vista la nota Assessoriale in premessa richiamata;

- Visto il vigente Piano Regolatore Generale di Misilmeri;

**Propone**

**Al Consiglio Comunale**

1) la seguente determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 2.000 a € 20.000 previste dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001:

**SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI**

**A) INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE:**

A.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: € 2.000;

A.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie: 150 euro/mq (si applica la sanzione minima di € 2.000 e massima di € 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

A.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume: 100 euro/mq (si applica la sanzione minima di € 2.000 e massima di € 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

A.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di € 2.000 e massima di € 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

B) INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE:

B.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: € 2.000;

B.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie: 150 euro/mq (si applica la sanzione minima di € 2.000 e massima di € 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

B.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume: 100 euro/mq (si applica la sanzione minima di € 2.000 e massima di € 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

B.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di € 2.000 e massima di € 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

C) INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE:

C.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: € 2.000;

C.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie: 150 euro/mq (si applica la sanzione minima di € 2.000 e massima di € 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

C.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume: 100 euro/mq (si applica la sanzione minima di € 2.000 e massima di € 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

C.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di € 2.000 e massima di € 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

D) INTERVENTI REALIZZATI IN ZONE O SU EDIFICI DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 2 DPR 380/2001 IVI COMPRESSE LE AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO: si applica la sanzione di € 20.000.

2) Di dare atto che le sanzioni di cui sopra saranno applicate in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse in data successiva alla data di adozione del presente provvedimento, mentre per le ordinanze emesse tra il 12/11/2014 (data di entrata in vigore della L. 164/2014 di conversione con modifiche del decreto 133/2014 c.d. "sblocca Italia) e la data di adozione del presente provvedimento per gli interventi non ricadenti nei casi di cui all'art. 27 comma 2 del DPR 380/2001 verrà applicata la sanzione minima pari a € 2.000;

3) Di dare atto altresì che, a termine del comma 4-ter dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 come modificato, i proventi delle sanzioni saranno incamerati alla risorsa del redigendo bilancio 2015 titolo III e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

**Il proponente**

F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Il **Presidente** pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 5 all'odg avente ad oggetto:«Determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie art. 31 comma 4° del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. per inottemperanza all'Ordine di demolizione».

.....Omissis.....

## **Il Consiglio Comunale**

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie art. 31 comma 4° del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. per inottemperanza all'Ordine di demolizione», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott., responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta, accertato e proclamatao dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati; che ha dato il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 16 Consiglieri, voti favorevoli 16

## **Delibera**

- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie art. 31 comma 4° del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. per inottemperanza all'Ordine di demolizione», il cui testo si intende interamente ritrascritto.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

**IL PRESIDENTE**

F.to: dott. Giusto Lo Gerfo

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to: sig. Pietro Sanci

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

---

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale li 03.08.2015

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 03.08.2015 al 18.08.2015**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"

**Defissa il 19.08.2015**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 03.08.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---